

REGOLAMENTO (CEE) N. 2944/93 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1839/92 della Commissione in relazione ai documenti di controllo per i servizi a navetta con alloggio e per i servizi occasionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, che fissa norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11;

previa consultazione degli Stati membri in conformità delle disposizioni summenzionate,

considerando che la Commissione ha adottato il regolamento (CEE) n. 1839/92, del 1° luglio 1992, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, in relazione ai documenti di trasporto internazionale di viaggiatori⁽²⁾, che stabilisce un modello di foglio di viaggio per i servizi occasionali internazionali e un altro per i servizi internazionali a navetta con alloggio;

considerando che, per snellire la procedura, è necessario unificare i documenti di controllo stabiliti dal regolamento (CEE) n. 684/92 relativo ai servizi internazionali occasionali e i servizi a navetta con alloggio;

considerando che agli Stati membri occorre un certo tempo per far stampare i nuovi documenti e per organizzare la distribuzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1839/92 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il documento di controllo per i servizi a navetta con alloggio di cui all'articolo 2, punto 2.2 del regolamento (CEE) n. 684/92 nonché per i servizi occasionali di cui all'articolo 2, punto 3.1, lettere a), b), c) e d) dello stesso regolamento è costituito dal foglio di viaggio e dalla raccolta delle traduzioni dello stesso. Il foglio di viaggio deve essere conforme al modello che figura nell'allegato I del presente regolamento. »

2) All'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

« Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per adeguare tali requisiti al trattamento informatico dei fogli di viaggio. »

3) L'articolo 2 è soppresso.

4) All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Il libretto di cui all'articolo 1 è intestato al vettore; esso non è cedibile. »

5) Gli allegati I e I bis sono sostituiti rispettivamente dagli allegati I e I bis del presente regolamento.

6) Gli allegati II e II bis sono soppressi.

Articolo 2

Nel caso di servizi a navetta con alloggio o di servizi occasionali, gli Stati membri possono autorizzare l'uso degli stampati dei fogli di viaggio stabiliti conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1016/68 della Commissione⁽³⁾ e (CEE) n. 1172/72 della Commissione⁽⁴⁾ al più tardi fino al 28 febbraio 1994, purché essi siano modificati in modo leggibile, indelebile e adeguato, nella misura in cui ciò si dimostri necessario, per essere conformi alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 684/92 e (CEE) n. 1839/92.

Inoltre, gli Stati membri possono autorizzare fino al 28 febbraio 1994 l'uso degli stampati dei fogli di viaggio stabiliti conformemente alle disposizioni abrogate o modificate del regolamento (CEE) n. 1839/92.

Gli altri Stati membri sono tenuti ad accettare detti stampati nei loro territori fino al 28 febbraio 1994.

Articolo 3

Gli Stati membri emanano le necessarie disposizioni di esecuzione del presente regolamento. Essi ne informano la Commissione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 187 del 7. 7. 1992, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 173 del 22. 7. 1968, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 134 del 12. 6. 1972, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1993.

Per la Commissione

Abel MATUTES

Membro della Commissione

(contrassegnare la casella corrispondente e aggiungervi le indicazioni supplementari richieste)

B. SERVIZI A NAVETTA CON ALLOGGIO

alloggio per almeno l'80% dei viaggiatori

11	Zona di partenza del servizio	
12	Zona di destinazione del servizio	
13	Durata del soggiorno	
14	Numero di viaggiatori con alloggio	andata	ritorno
15	Numero di viaggiatori senza alloggio	andata	ritorno
16	Ulteriori punti (massimo 3) di salita o di discesa dei viaggiatori	salita	discesa
		1	1
		2	2
		3	3

C. SERVIZI OCCASIONALI

17	Natura del servizio			
a	<input type="checkbox"/> Circuiti (uno o vari gruppi costituiti in precedenza ricondotti al punto di partenza)			
b	<input type="checkbox"/> Servizi per gruppi costituiti in precedenza che non sono ricondotti al punto di partenza nel corso dello stesso viaggio			
	<input type="checkbox"/> Alloggi			
c	<input type="checkbox"/> Altri servizi turistici non accessori			
	Servizi organizzati in occasione di eventi speciali			
	<input type="checkbox"/> evento speciale	<input type="checkbox"/> seminario		<input type="checkbox"/> manifestazione culturale
	<input type="checkbox"/> conferenza	<input type="checkbox"/> manifestazione sportiva		<input type="checkbox"/> altri
			(menzionare)	
d1	<input type="checkbox"/> Circuiti a porte chiuse con trasporto di un solo gruppo			
d2	<input type="checkbox"/> Andata a veicolo carico e ritorno a veicolo vuoto			
d3	<input type="checkbox"/> Andata a veicolo vuoto con ritorno a veicolo carico	<input type="checkbox"/> Viaggiatori raggruppati in base al contratto il		
		<input type="checkbox"/> Viaggiatori arrivati il nello Stato membro della CE in cui sono presi a bordo		
		<input type="checkbox"/> Copia del contratto di trasporto o documento equivalente allegati		
		<input type="checkbox"/> Viaggiatori condotti precedentemente dal medesimo vettore alle condizioni previste al d2 nel paese in cui sono nuovamente presi a bordo e trasportati fuori di tale paese		
		<input type="checkbox"/> Foglio di viaggio relativo al precedente viaggio di andata a veicolo carico e ritorno a veicolo vuoto		
		<input type="checkbox"/> invitati a recarsi a, laddove le spese di trasporto sono a carico della persona che invita e i viaggiatori formano un gruppo omogeneo che non è stato costituito unicamente per tale viaggio		
<input type="checkbox"/> si allega la lettera di invito o fotocopia della medesima				
18	Località di partenza del servizio		
19	Località di destinazione del servizio		

ALLEGATO I bis

Risguardo del libretto

(Carta — A4)

Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito il vettore

STATO CHE RILASCIA IL LIBRETTO
— Segno distintivo del paese —⁽¹⁾

Denominazione
dell'autorità competente

.....

LIBRETTO N. ...

di fogli di viaggio
per i servizi internazionali a navetta con alloggio,
servizi occasionali internazionali effettuati con autobus tra Stati membri,
rilasciati in base al regolamento (CEE) n. 684/92

a
(Cognome e nome ovvero ragione sociale del vettore)

.....

.....
(Indirizzo completo e n. di telefono)

.....
(Luogo e data di rilascio)

.....
(Firma e timbro dell'autorità o dell'organismo che
rilascia il libretto)

⁽¹⁾ Belgio (B), Danimarca (DK), Germania (D), Grecia (GR), Spagna (E), Francia (F), Irlanda (IRL), Italia (I), Lussemburgo (L), Paesi Bassi (NL), Portogallo (P), Regno Unito (GB).

Secondo risguardo del libretto

Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito il vettore

Avvertenza importante**A. DISPOSIZIONI COMUNI PER I SERVIZI A NAVETTA CON ALLOGGIO E PER I SERVIZI OCCASIONALI**

1. Il foglio di viaggio è valido per tutto il percorso.
2. Il titolare del foglio di viaggio è autorizzato a effettuare i servizi a navetta con alloggio e i servizi occasionali così che escursioni locali in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito. Tali escursioni locali sono destinate solo a viaggiatori non residenti trasportati precedentemente dallo stesso vettore mediante un servizio internazionale a navetta con alloggio o di un servizio occasionale internazionale. Essi sono effettuati con lo stesso veicolo o con un veicolo dello stesso vettore o gruppo di vettori.
3. Il foglio di viaggio deve essere compilato, in duplice esemplare, dal vettore o dal conducente prima dell'inizio di ciascun viaggio effettuato in forma di servizio a navetta con alloggio o per un servizio occasionale internazionale. Per quanto riguarda le escursioni locali queste devono essere registrate prima della partenza del veicolo per l'escursione in questione. La copia del foglio rimane presso l'impresa. Il conducente conserva l'originale a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio. Il foglio di viaggio deve essere esibito ad ogni richiesta da parte degli agenti incaricati del controllo.
4. Alla conclusione del viaggio il conducente restituisce il foglio di viaggio all'impresa che lo ha rilasciato. Il vettore è responsabile della regolare tenuta di tali documenti. Questi devono essere compilati a caratteri leggibili e con inchiostro indelebile.
5. Nel caso di un servizio a navetta con alloggio o un servizio occasionale prestato da un gruppo di vettori che agiscono per conto del medesimo committente, che comporti eventualmente per i viaggiatori una coincidenza durante il viaggio con un altro vettore dello stesso gruppo, l'originale del foglio di viaggio dev'essere a bordo del veicolo, una copia del foglio di viaggio è conservata presso la sede di ogni vettore interessato e una copia dev'essere inviata alle autorità dello Stato di stabilimento dell'impresa di gestione nel corso del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il servizio, salvo il caso in cui tale Stato membro abbia dispensato i suoi vettori da detto obbligo per uno o più Stati membri.

Terzo risguardo del libretto

B. SERVIZI A NAVETTA CON ALLOGGIO

1. Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, punti 2.1 e 2.2 del regolamento (CEE) n. 684/92, per servizi a navetta con alloggio si intendono i servizi organizzati per trasportare gruppi di viaggiatori costituiti in precedenza dalla stessa zona di partenza alla stessa zona di destinazione con ripetuti viaggi di andata e ritorno.

Per zona di partenza e zona di destinazione si intendono le località in cui, rispettivamente, inizia e termina il viaggio, nonché le località situate entro un raggio di 50 km.

La zona di partenza o di destinazione e i punti supplementari in cui i viaggiatori sono presi a bordo o deposti possono essere situati nel territorio di uno o di più Stati membri.

Per gruppo costituito in precedenza si intende un gruppo per cui un organismo o una persona responsabile conformemente alle norme dello Stato membro di stabilimento si siano incaricati di provvedere alla stipulazione del contratto o al pagamento collettivo della prestazione o abbiano ricevuto tutte le prenotazioni e i pagamenti prima della partenza.

2. I servizi a navetta con alloggio assicurano, oltre al trasporto, l'alloggio con o senza pasti nel luogo di destinazione e, all'occorrenza, durante il viaggio, di almeno l'80 % dei viaggiatori. La durata del soggiorno dei viaggiatori nel luogo di destinazione è di almeno due notti.

3. Conformemente all'articolo 14, punto 1 del regolamento (CEE) n. 684/92, i viaggiatori che utilizzano un servizio a navetta devono essere muniti, per tutta la durata del viaggio, di un documento individuale o collettivo di trasporto sul quale devono figurare :
- i punti di partenza e di destinazione ;
 - la durata di validità del documento ;
 - il prezzo del trasporto, il prezzo globale del viaggio, comprendente l'alloggio, nonché indicazioni relative a quest'ultimo.

C. SERVIZI OCCASIONALI

1. L'articolo 11, paragrafo 1, insieme all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 684/92 stabiliscono che, nell'ambito dei servizi occasionali, per i seguenti servizi è richiesto il documento di controllo (ovverosia i servizi di cui all'articolo 2, punto 3.1, secondo comma, lettere da a) a c) del regolamento) :
- a) i circuiti, cioè i servizi effettuati mediante lo stesso veicolo che trasporta una o più gruppi di viaggiatori costituiti in precedenza, riconducendo ciascun gruppo al luogo di partenza ;
 - b) i servizi :
 - effettuati per gruppi di viaggiatori costituiti in precedenza, senza che i viaggiatori siano ricondotti al luogo di partenza nel corso dello stesso viaggio e,
 - che comportino, nel caso in cui sia effettuato un soggiorno nel luogo di destinazione, anche l'alloggio o altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio ;
 - c) i servizi organizzati in occasione di eventi speciali, quali seminari, conferenze o manifestazioni culturali e sportive ;
 - d) i servizi indicati in appresso :
 - i) i circuiti a porte chiuse, cioè i servizi effettuati mediante lo stesso veicolo che trasporta lungo tutto il percorso lo stesso gruppo di viaggiatori e lo riconduce al luogo di partenza ;
 - ii) i servizi che comportano un trasferimento a veicolo carico da un luogo di partenza a un luogo di destinazione, seguito da un trasferimento a veicolo vuoto fino alla località di partenza del veicolo ;
 - iii) i servizi preceduti da un trasferimento a veicolo vuoto da uno Stato membro in un altro Stato membro, sul cui territorio i viaggiatori sono presi a bordo, a condizione che detti viaggiatori :
 - costituiscano un gruppo in base a contratti di trasporto conclusi prima del loro arrivo nel paese in cui sono presi a bordo, oppure
 - siano stati condotti precedentemente, dal medesimo vettore, alle condizioni previste alla lettera d), punto ii), nel paese in cui sono nuovamente presi a bordo e siano trasportati fuori da tale paese, oppure
 - siano stati invitati a recarsi in un altro Stato membro e le spese di trasporto siano a carico di chi ha fatto l'invito. I viaggiatori devono formare un gruppo omogeneo, che non sia stato costituito unicamente ai fini del viaggio in oggetto.
- Un gruppo costituito in precedenza è un gruppo per cui un organismo o una persona responsabile conformemente alle norme dello Stato di stabilimento si siano incaricati di provvedere alla stipulazione del contratto o al pagamento collettivo della prestazione o abbiano ricevuto tutte le prenotazioni e i pagamenti prima della partenza, e che è formato almeno da un numero di persone :
- pari o superiore a dodici, oppure
 - pari o superiore al 40 % della capacità del veicolo, escluso il conducente (articolo 2, punto 3.2).
2. I servizi occasionali non perdono il carattere di servizio occasionale per il fatto di essere effettuati con una certa frequenza ».